

COMUNE DI LECCE

**Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per
il controllo del rendimento di combustione**

e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

*(adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n.10,
del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 , del D.P.R. del 21.12.1999 n.551 e
del D. Lgs. del 19 agosto 2005 n. 192 c. c. m. dal D. Lgs. 311/06)*

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 98 del 28/11/2007**

**Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per
il controllo del rendimento di combustione**

e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

*(adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n.10,
del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 , del D.P.R. del 21.12.1999 n.551 e
del D. Lgs. del 19 agosto 2005 n. 192 c. c. m. dal D. Lgs. 311/06)*

Art.1)	Premessa.....	3
Art.2)	Definizioni	3
Art.3)	Individuazione del Servizio responsabile	3
Art.4)	Impianti soggetti	3
Art.5)	Impianti disattivati	4
Art.6)	Documentazione dell'impianto	4
Art.7)	Responsabile dell'impianto.....	5
Art.8)	Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto (proprietario, conduttore, occupante, amministratore di condominio, terzo responsabile).....	5
Art.9)	Controllo tecnico periodico e manutenzione	6
Art.10)	Comunicazione all'ente locale competente del terzo responsabile.....	7
Art.11)	Verifiche di Rendimento e Rendimento minimo dei generatori di calore	7
Art.12)	Accertamenti e ispezioni.....	8
Art.13)	Affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ad Organismi esterni	8
Art.14)	Modalità di esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Dichiarazione dell'impianto.....	9
Art.15)	Modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse.	9
Art.16)	Dichiarazione per nuovi impianti.....	10
Art.17)	Ispezioni, composizione del campione. Tariffe	10
Art.18)	Utenti assenti – Rifiuti d'accesso – Rifiuto del controllo	11
Art.19)	Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente.....	12
Art.20)	Impianti non a norma.	12
Art.21)	Adempimenti conseguenti all'accertamento di anomalie	13
Art.22)	Termine per la eliminazione delle anomalie	13
Art.23)	Adempimenti del responsabile dell'impianto con anomalie.....	14
Art.24)	Verifica eliminazione delle anomalie	14
Art.25)	Trasmissione verbali di ispezione.....	14
Art.26)	Dirigente competente per il controllo dell'emanazione dell'invito di messa a norma	14
Art.27)	Condizioni di immediato pericolo.....	15
Art.28)	Modifiche al procedimento istruttorio	15
Art.29)	Modifiche alla documentazione	15
Art.30)	Allegati.....	15
Art.31)	Requisiti per ispettori del Comune.....	15
Art.32)	Requisiti per ispettori soggetti terzi	15
Art.33)	Responsabile tecnico degli ispettori.....	16
Art.34)	Elementi e parametri da sottoporre a controllo in sede di ispezione dell'impianto.....	16
Art.35)	Elementi per la determinazione delle tariffe per le dichiarazioni	18
Art.36)	Elementi per la determinazione delle tariffe per le ispezioni.....	19
Art.37)	Tariffe da determinare.....	19

Art.1) Premessa

Il presente Regolamento disciplina le competenze affidate per legge al Comune di Lecce in materia accertamenti e ispezioni per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici ai sensi dell'art.31 della Legge 9.1.91 n.10, del D.P.R. n.412/93, come modificato dal D.P.R. n.551/99, e del D. Lgs. 192/2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici e alle norme UNI emanate in attuazione della suddetta normativa.

Art.2) Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, oltre alle definizioni di cui all'art.1 del D.P.R. n.412/93, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, si intende:

- a) per "Servizio Responsabile", il servizio del Comune di Lecce individuato ai sensi della L.n.241/90;
- b) per "Responsabile tecnico dei verificatori" la persona fisica del Comune di Lecce o di altro organismo eventualmente incaricato, cui è assegnata la responsabilità della correttezza tecnica degli accertamenti e delle ispezioni della conformità delle procedure attuate con quanto predisposto dal presente regolamento;
- c) per "Ispettore" la persona fisica del Comune o di altro organismo eventualmente incaricato che esegue direttamente le ispezioni presso gli utenti;
- d) per "Responsabile dell'impianto" la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto;
- f) per "Potenza termica dell'impianto" la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei singoli generatori che alimentano l'impianto.

Art.3) Individuazione del Servizio responsabile

Il Comune di Lecce individua con apposito provvedimento il Servizio Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento.

Art.4) Impianti soggetti

Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento tutti gli "Impianti termici" come definiti dall'art.12 dell'allegato A (ulteriori definizioni) del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 e cioè "un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.".

Sono soggetti a controllo (accertamento e ispezione) inoltre gli impianti di cui all'art. 11 comma 17 del DPR 412/93 e successive modifiche che dovranno essere muniti di apposito libretto

d'impianto/centrale come specificato nel suddetto articolo, tra cui anche gli impianti alimentati a combustibile solido e gli impianti di condizionamento a pompa di calore.

Art.5) Impianti disattivati

Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla L.n.10/91 e dal D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R. n.551/99 e dal D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 i seguenti impianti:

a) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;

b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).

Il responsabile dell'impianto di cui al presente articolo, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, deve inviare al Comune, entro 7 gg. dalla data di disattivazione, la comunicazione secondo il modello di cui all'Allegato F del presente Regolamento, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale. La comunicazione *de qua* dovrà, in ogni caso e comunque, essere inviata nel periodo di consegna dell'autodichiarazione, ai fini dell'aggiornamento continuo del catasto degli impianti termici (a detta comunicazione sono soggetti anche gli impianti disattivati da diversi anni).

Qualora il responsabile dell'impianto non comunichi la disattivazione dell'impianto nei termini e nei modi sopra stabiliti, in sede di sopralluogo allo stesso verrà applicata, a titolo di rimborso spese, la tariffa di cui all'art. 37.

Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso ispezioni a campione sulle dichiarazioni pervenute.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all'autorità giudiziaria, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo del controllo secondo le tabelle di cui all'Art. 37.

Art.6) Documentazione dell'impianto

Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato I del D.M. 17/03/2003, cui deve essere allegato il vecchio libretto; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato II del D.M. 17/03/2003, cui deve essere allegato il vecchio libretto.

Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli impianti alimentati a sansa, devono essere muniti di «**libretto di centrale**» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni previste negli allegati I e II di cui al D.M. 17/03/2003.

Art.7) Responsabile dell'impianto

Il responsabile dell'impianto è il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, definito come all'art. 24 dell'allegato A del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 o per esso un terzo, avente i requisiti definiti all'articolo 31 dell'allegato A del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 che se ne assume la responsabilità.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui agli artt.1 e 3 dell'allegato L del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06.

Il responsabile dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui agli artt.1 e 3 dell'allegato L del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 c.c.m. dal D. Lgs. 311/06 a soggetti abilitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) (ed e) per gli impianti a gas) dell'articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art.8) Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto (proprietario, conduttore, occupante, amministratore di condominio, terzo responsabile)

Durante l'esercizio degli impianti il responsabile dell'impianto deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

Il responsabile dell'impianto è tenuto a condurre gli impianti e provvede affinché siano eseguite tutte le operazioni di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa e secondo le norme UNI e CEI.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, la figura del responsabile dell'impianto si identifica con **il conduttore o occupante a qualsiasi titolo** che può, con le modalità di cui all'art.11, comma 1, del D.P.R. n.412/93, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità l'esercizio e manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che **il conduttore o occupante a qualsiasi titolo** stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui all'art.11, comma 7, del D.P.R. n.412/93.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo **al conduttore o occupante a qualsiasi titolo** di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto/centrale di cui agli allegati I e II del D.M. 17/03/2003, debitamente aggiornato, con eventuali allegati.

Pertanto i soggetti responsabili che dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o centrale, assumono gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale come prescritto dall'articolo 1, lettera n), del DPR 412/93.

Art.9) Controllo tecnico periodico e manutenzione

Ai sensi dell'Allegato L al decreto Legislativo 311/06:

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW .

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al decreto legislativo 311/06. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al decreto legislativo 311/06.

Art.10) Comunicazione all'ente locale competente del terzo responsabile

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'impianto termico comunica al Comune entro **60 gg.** la propria nomina, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico (Scheda contenuta nel libretto di centrale/impianto di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003).

Il Responsabile dell'impianto o il terzo Responsabile, inoltre, comunica entro 7 gg. al Comune oppure all'organismo appositamente incaricato dal Comune eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento.

Art.11) Verifiche di Rendimento e Rendimento minimo dei generatori di calore

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell'allegato L al D. Lgs. 311/06, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:

1) Generatori di calore ad acqua calda

a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 311/06 antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione, per caldaie standard della medesima potenza;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;

c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione;

d) per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del

generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

2) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

- a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 311/06 antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a tre sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche;
- b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

Alle disposizioni di cui ai commi precedenti non sono soggetti:

- a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).

Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c) del comma precedente non siano soggetti alla verifica del "rendimento termico utile" o "rendimento di combustione" non esenta il responsabile dell'impianto né dall'obbligo della manutenzione ordinaria e/o straordinaria né dagli accertamenti e ispezioni di cui all'allegato L al D. Lgs. 311/06.

Art.12) Accertamenti e ispezioni

Ai sensi dell'art 9 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 192/2005 c.c.m dal D. Lgs. 311/06 come previsto dall'art.12 dell'allegato L , dello stesso decreto, il Comune di Lecce, per tutto il territorio di propria competenza, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Per **accertamento** si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Per **ispezione** su edifici ed impianti si intendono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui agli allegati I e II del D.M. 17/03/2003, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

Art.13) Affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ad Organismi esterni

L'Amministrazione comunale può affidare ad organismi esterni le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici di cui all'art.12 D. Lgs. 311/06. In tal caso il Comune di Lecce dovrà indire una apposita gara d'appalto per l'affidamento di tale servizio e dovrà pertanto stipulare un'apposita convenzione con l'organismo che si aggiudicherà l'appalto. Il Comune dovrà inoltre verificare che lo stesso Organismo al quale affidare gli accertamenti e le ispezioni, soddisfi, con

riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti di cui all'allegato I al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.

Art.14) Modalità di esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Dichiarazione dell'impianto.

Il comune nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alla popolazione interessata, stabilisce le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici.

Tra gli elementi informativi **è resa obbligatoria la trasmissione**, da parte dei responsabili degli impianti termici o dei manutentori degli stessi, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, di una apposita **Dichiarazione**, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F del D. Lgs. 311/06, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G del D. Lgs. 311/06, per gli impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.

La dichiarazione deve pervenire al comune o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui all'art. 5 dell'allegato L del D. Lgs. 311/06.

La trasmissione della suddetta dichiarazione deve avvenire con cadenza biennale per tutti gli impianti termici esistenti nel territorio del Comune di Lecce a prescindere dalla potenza nominale del focolare.

L'amministrazione comunale di Lecce o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

I medesimi soggetti **provvedono annualmente ad ispezioni** da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse **per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio** di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione comunale o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

Art.15) Modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse.

Con la cadenza prevista al precedente art. 14 del presente Regolamento, il Servizio Responsabile predispone il provvedimento di avviso alla popolazione per la presentazione al Comune di Lecce o all'organismo incaricato dal Comune della dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento e di cui all'allegato L del D. Lgs. 311/06.

Con il medesimo provvedimento il Servizio Responsabile comunica la tariffa pro-capite, in funzione della potenza nominale del focolare e del numero di generatori a servizio di uno stesso impianto, a carico degli utenti per l'esecuzione delle ispezioni a campione e i termini entro cui trasmettere la suddetta dichiarazione. Il periodo utile per la presentazione della predetta dichiarazione è fissato in 30 gg.

Il Responsabile dell'impianto, o il manutentore, entro il predetto termine, dovrà presentare direttamente all'ufficio protocollo del Comune o agli uffici dell'organismo incaricato dal Comune o spedire a mezzo raccomandata A.R. la predetta dichiarazione.

Al modello di dichiarazione, debitamente compilato in tutte le sue parti, il Responsabile dell'impianto dovrà allegare il rapporto di controllo conforme all'allegato F del D. Lgs. 311/06, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, all'allegato G del D. Lgs. 311/06, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW, la copia del documento d'identità e la ricevuta del versamento sul c.c.p. n. _____, intestato al Comune di Lecce, della tariffa stabilita di cui all'art. 37, che sarà determinata secondo la seguente tabella, in funzione della potenza dell'impianto installato.

Impianti con potenzialità nominale del focolare < 35 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 35 kW e < 116 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 116 kW e < 350 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 350 kW
Generatore di calore aggiuntivo

Art.16) Dichiarazione per nuovi impianti.

Per gli impianti installati successivamente al termine fissato per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15, il responsabile dell'impianto dovrà provvedere all'invio della dichiarazione entro trenta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dell'installazione (data rilevata dalla Dichiarazione di conformità ex legge 46/90, debitamente compilata in tutte le sue parti, comprensiva se del caso dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 20 febbraio 1992, o da documento equipollente ove non prevista la suddetta dichiarazione, rilasciati, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che all'atto della prima messa in servizio, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico e verificato la sicurezza e funzionalità nel suo complesso compila il libretto d'impianto/centrale).

In tale ipotesi, il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione (allegato A), ed alla documentazione prevista al precedente art. 15, documentazione idonea a comprovare la data di ultimazione dell'installazione (dichiarazione di conformità di cui alla L.n.46/90).

Dovrà inoltre allegare la scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto/centrale (Scheda 1 bis) ai sensi dell'articolo 11 comma 11 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99.

Art.17) Ispezioni, composizione del campione. Tariffe

Le ispezioni saranno effettuate, previa notifica del preavviso scritto (allegato B) al responsabile dell'impianto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il controllo.

Il Comune o l'organismo incaricato dal Comune potrà, in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell'impianto la data di effettuazione del controllo.

Il Comune di Lecce avrà cura di predisporre il campione per l'effettuazione delle ispezioni nel rispetto della percentuale minima annuale del 5 % sugli impianti presenti nel territorio di propria competenza, imposta dall'art. 16 dell'allegato L del D. Lgs. 311/06 e nel rispetto dei seguenti punti:

- a) il campione dovrà comprendere le ispezioni, da effettuarsi con la medesima periodicità

prevista per la dichiarazione, su **tutti gli impianti** per i quali non sia stata trasmessa alcuna dichiarazione

- b) il campione dovrà comprendere le ispezioni su tutti gli impianti per i quali la dichiarazione trasmessa risulti non valida dall'accertamento documentale per evidenti situazioni di non conformità dell'impianto alle norme vigenti o per omessa effettuazione del versamento della tariffa prevista
- c) il campione dovrà comprendere una percentuale minima di ispezioni pari al 10 % del totale degli impianti presenti sul territorio da effettuare a campione sugli impianti per i quali sia stata trasmessa una regolare dichiarazione, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

Le ispezioni tecniche a campione sugli impianti per i quali sia stata presentata regolare dichiarazione di cui all' art 14 (**sempre che questa sia ritenuta valida o non evidenzi situazioni di non conformità dell'impianto alle norme vigenti**) ai fini del riscontro della veridicità della stessa, saranno finanziate mediante i versamenti corrisposti da tutti i soggetti responsabili contestualmente alla presentazione della dichiarazione prevista, pertanto saranno effettuate senza alcuna tariffa aggiuntiva diretta per l'utente.

I responsabili d'impianto che non hanno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al precedente art. 14) o che pur avendola inviata, questa risulti non valida per aver evidenziato situazioni di non conformità alle norme vigenti o per non aver effettuato il versamento nei termini dovuti, in ogni caso debbono corrispondere al Comune per l'ispezione, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di ispezione e comunque prima dell'effettuazione della stessa ispezione, la tariffa di cui all'Art. 37), che sarà determinata secondo la seguente tabella, in funzione della potenza dell'impianto installato:

Impianti con potenzialità nominale del focolare < 35 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 35 kW e < 116 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 116 kW e < 350 kW
Impianti con potenzialità nominale del focolare \geq 350 kW
Generatore aggiuntivo

Art.18) Utenti assenti – Rifiuti d'accesso – Rifiuto del controllo

Nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, fermo restando l'obbligo del controllo e la tariffa relativa secondo quanto stabilito nella tabella di cui all'art. 17 ed all'art. 37), a quest'ultimo sarà addebitata, a titolo di rimborso spese, una maggiore somma pari alla tariffa di cui al successivo art. 37)

L'ispezione sarà riprogrammata per un'altra data e qualora anche in questo caso l'ispezione non si potesse effettuare per le stesse motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvederà a comunicare il fatto al competente Servizio Responsabile per i provvedimenti del caso.

Il Servizio Responsabile provvederà con le stesse modalità previste per il rifiuto d'accesso o del controllo a programmare un ulteriore appuntamento per l'ispezione che dovrà essere effettuata alla presenza di un funzionario dello stesso Comune, e qualora anche in quest'ultimo caso non si potesse effettuare per gli stessi motivi, si procederà con la richiesta della sospensione della fornitura del gas naturale, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 164/2000.

Non si procede all'addebito di cui ai punti precedenti nel caso in cui il responsabile dell'impianto comunichi al Comune o all'organismo incaricato dal Comune mediante raccomandata, telegramma o fax pervenuti **almeno tre giorni prima**, salvo cause di forza maggiore previste dalla legge, della data fissata per il controllo, l'ineffettualità del controllo. L'opportunità del rinvio del controllo è concessa per una sola volta.

L'ispezione sarà effettuata, nel limite del possibile, nella data proposta dal responsabile dell'impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse possibile effettuare l'ispezione nella data proposta, si provvederà a comunicare al responsabile dell'impianto la nuova data fissata.

Con riferimento ai casi di "**Rifiuto di Accesso**" (utenti che vietano ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto) o "**Rifiuto del controllo**" (utenti che pur consentendo l'accesso all'impianto interrompono le operazioni di verifica durante l'ispezione impedendo che questa venga portata a termine) si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che si rendano responsabili di tali situazioni. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del gas naturale, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 164/2000, da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.

In caso di ulteriore rifiuto, si procederà con la richiesta della sospensione della fornitura del gas naturale, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. 164/2000.

Art.19) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente

Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n.412/93 e successive modifiche, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di ispezione sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa all'ispezione prevista per impianti non dichiarati in base alla potenzialità dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare di competenza del richiedente, comporterà l'applicazione della tariffa relativa all'ispezione per impianto inferiore ai 35 kW non dichiarati.

In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

Art.20) Impianti non a norma.

Il verificatore incaricato delle ispezioni dovrà eseguire i controlli attenendosi alle procedure previste dal presente regolamento e in particolare per la misurazione in opera del rendimento di combustione alla norma UNI 10389 per quanto applicabile.

L'ispettore al termine dell'ispezione redigerà una Verbale secondo il modello di cui all'Allegato C al presente regolamento, che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia.

In caso di ispezione con esito negativo sul Verbale verranno riportati specificatamente le non conformità rilevate e tutti i parametri risultati non conformi.

Al responsabile dell'impianto risultato non in regola, verrà comunicato l'invito alla messa a norma dell'impianto (Allegato D), entro un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata.

Ad intervento eseguito il responsabile dovrà inviare al Servizio Responsabile del Comune di Lecce o all'organismo incaricato dal Comune, apposita Raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto compresa ove occorra la necessaria documentazione fotografica.

Alla dichiarazione di messa a norma dell'impianto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato E, il Responsabile dell'impianto, indipendente dalla potenzialità dell'impianto, dovrà allegare, a titolo di rimborso spese per il successivo controllo a campione ai fini della verifica della messa a norma, la ricevuta del versamento sul c/c.n. _____, intestato al Comune di Lecce, di una somma che sarà determinata in base al successivo art. 37.

L'invito alla messa a norma conforme all'allegato D del presente regolamento dovrà essere notificato al responsabile dell'impianto il quale dovrà firmare per ricevuta.

Nel caso in cui il responsabile dell'impianto sia diverso dal proprietario, l'invito alla messa a norma deve essere notificato al predetto responsabile e posto a conoscenza del proprietario.

Sull'invito alla messa a norma dovrà essere indicato il termine di cui all'art. 22

Decorsi i termini sopraindicati e in assenza della comunicazione di cui sopra, l'ispettore procederà ad una nuova ispezione, con tariffa a totale carico del responsabile dell'impianto, e all'eventuale contestazione delle violazioni di cui all'Art.31, della Legge 9.1.91 n.10 e di cui all' art. 12 del D. Lgs. 192/2005 nel contempo qualora necessario potrà richiedere all'Autorità competente la disattivazione dell'impianto. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque agli Uffici competenti la possibilità di effettuare ispezioni a campione.

Art.21) Adempimenti conseguenti all'accertamento di anomalie

Qualora l'ispettore accerti in sede di verifica l'esistenza delle anomalie di cui alla Legge n.10/1991, di cui al D.P.R. n. 412/1993, così come modificato sostituito ed integrato dal D.P.R. n.551/1999 e di cui all'art. 12 del D. Lgs. 311/06 si provvederà, alla comunicazione dell'invito alla messa a norma al responsabile dell'impianto.

Il responsabile tecnico dei verificatori provvederà ai seguenti adempimenti:

- Esame del verbale di ispezione, a firma dell' ispettore, contenente le anomalie di cui sopra. La predetta relazione dovrà contenere tutti i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del presente Regolamento. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o erronea, si provvederà a richiedere al responsabile dell'impianto la documentazione ed i dati mancanti e gli opportuni chiarimenti.
- I verbali di ispezione e le comunicazioni dell'invito di messa a norma di cui all'art. 20 vengono trasmesse, regolarmente firmate, al Dirigente il Servizio responsabile per le rispettive competenze di legge .

Art.22) Termine per la eliminazione delle anomalie

Il termine entro il quale le anomalie devono essere eliminate è di max 90 gg., e comunque commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente alla pericolosità dell'anomalia. Tuttavia tale termine è prorogabile su richiesta dell'utente responsabile dell'impianto di ulteriori max 90gg. per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento su valutazione del responsabile tecnico dei verificatori qualificato professionalmente per la determinazione del predetto termine. Il termine è ulteriormente differibile di ulteriori 180 gg. nei casi di realizzazione delle canne fumarie collettive condominiali, dimostrando l'avvio della

processo di adeguamento con idonea documentazione (es. Delibera di assemblea condominiale con ordine del giorno realizzazione canne fumarie) tenendo conto della responsabilità diretta ed unica dei condomini amministrati giuridicamente e formalmente costituiti.

Art.23) Adempimenti del responsabile dell'impianto con anomalie

Il responsabile dell'impianto al quale è stato comunicato l'invito di cui all'Art.20) del presente Regolamento dovrà, entro il termine riportato sullo stesso, stabilito ai sensi dell'Art.22) del presente Regolamento, inviare al Comune di Lecce o all'organismo incaricato dal Comune, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta come da allegato modello (Allegato E) e completa del relativo versamento (vedi art. 38), con la quale il predetto responsabile autocertifica l'avvenuta eliminazione e/o regolarizzazione dell'anomalia accertata.

Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile dell'impianto e dal proprietario e la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del personale addetto ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a copia, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante.

Art.24) Verifica eliminazione delle anomalie

Decorsi i termini di cui all'Art.22) del presente Regolamento, il Comune di Lecce o l'organismo incaricato provvederà ad effettuare:

- a. la ripetizione delle ispezioni sugli impianti termici per i quali non siano pervenute le predette dichiarazioni entro il termine di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- b. l'ispezione a campione sul 10% degli impianti termici per i quali siano pervenute le dichiarazioni entro il termine di cui all'art. 22 del presente regolamento;

Nella ripetizione delle ispezioni secondo le procedure di cui ai predetti punti a) e b), qualora risulti l'accertamento delle stesse anomalie oggetto dell'invito, già precedentemente comunicato secondo le modalità descritte nell'art. 20 del presente regolamento, si procederà alla comunicazione al Servizio Responsabile che ai sensi della normativa vigente ne darà notizia all'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.25) Trasmissione verbali di ispezione.

I dati relativi alle ispezioni effettuate saranno trasmessi dall'ispettore al Servizio Responsabile o all'organismo incaricato dal Comune che provvederà all'inserimento di tali dati nella sezione ispezioni del catasto degli impianti termici.

Nel caso in cui il Comune affidi ad organismo esterno l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, la trasmissione dei dati sarà eseguita oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico con cadenza mensile.

Art.26) Dirigente competente per il controllo dell'emanazione dell'invito di messa a norma

Il Dirigente il Servizio Responsabile, ai sensi dell'art.3 del D. L.vo n. 29 del 3.02.1993, è competente al controllo per l'emanazione dell'invito alla messa a norma dell'impianto termico di cui all'Art.20) del presente Regolamento.

Art.27) Condizioni di immediato pericolo

Qualora dall'esito delle ispezioni sugli impianti termici gli ispettori rilevino delle non conformità per cui si possa presumere una situazione di pericolo immediata, il Responsabile tecnico degli ispettori degli impianti termici provvederà alle debite segnalazioni al responsabile dell'impianto e al Dirigente del Servizio responsabile del Comune di Lecce. Quest'ultimo si attiverà immediatamente, laddove si verificano le condizioni di legge, per la comunicazione alle Autorità Competenti e per la disattivazione dell'impianto. Nel caso di impianti a gas di rete il Comune di Lecce può richiedere all'azienda distributrice del gas la sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. lgs. 164/2000.

Art.28) Modifiche al procedimento istruttorio

Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà venire modificato o integrato mediante atto di questo Comune ai sensi della vigente normativa.

Art.29) Modifiche alla documentazione

La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento può essere modificata con determinazione del Dirigente del Servizio Responsabile di cui all'Art. 2 del presente regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi o a seguito dell'evoluzione normativa e tecnica.

Art.30) Allegati

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento la modulistica da adottare è la seguente:

Allegato A: "*Scheda di dichiarazione*"

Allegato B: "*Preavviso di visita di ispezione*"

Allegato C: "*Verbale di ispezione*"

Allegato D: "*Invito alla messa a norma*"

Allegato E: "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà messa a norma dell'impianto termico*"

Allegato F: "*Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26.08.93., n. 412 e successive modifiche*" modello di attivazione, riattivazione, disattivazione, variazioni di consistenza o titolarità dell'impianto.

Art.31) Requisiti per ispettori del Comune

Limitatamente al personale alle dirette dipendenze del Comune di Lecce, sia a tempo indeterminato che con contratto a termine, è facoltà dell'Ente attribuire l'incarico di ispettore d'impianto sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione. Il personale incaricato avrà una formazione tecnica e professionale almeno equivalente a quella necessaria all'installazione e alla manutenzione degli impianti da sottoporre ad ispezione.

Art.32) Requisiti per ispettori soggetti terzi

In caso di affidamento ad organismi esterni degli accertamenti e delle ispezioni di cui al D. Lgs. 311/06, questi dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I del D.P.R. n.412/93, come m.s.i. dal D.P.R. n.551./99.

Tali requisiti potranno essere ritenuti soddisfatti:

- a) sulla base di una specifica certificazione rilasciata dall'Enea o da altri organismi riconosciuti per legge (Università, CNR ecc.);

- b) sulla base di apposita autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'organismo esterno cui il Comune intende affidare il servizio, da cui risulti che il personale incaricato delle ispezioni possieda i requisiti di cui all'allegato I del D.P.R.n.551/99;
- c) sulla base di apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale che attesti l'equivalenza delle competenze conseguite degli ispettori con quelle richieste dall'allegato I del D.P.R.n.551/99, anche sulla base di appositi corsi di formazione allo scopo predisposti.

Gli ispettori esterni, nominati dall'organismo incaricato dal Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

Art.33) Responsabile tecnico degli ispettori

Tanto il Servizio Responsabile, quanto l'eventuale organismo incaricato dal Comune di Lecce dell'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni, dovrà prevedere al proprio interno un Responsabile tecnico dei verificatori d'impianto che deve possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- 1) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- 2) Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'Art.2, comma 1 della citata Legge 46/90, presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari).

Il responsabile tecnico dei verificatori, nominato dall'organismo incaricato dal Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, sarà munito di regolare tesserino di riconoscimento.

Art.34) Elementi e parametri da sottoporre a controllo in sede di ispezione dell'impianto.

Le ispezioni degli impianti termici previste dal presente regolamento consistenti nei controlli elencati nel presente articolo saranno effettuate da Tecnici dipendenti dell'Ente o da soggetti terzi da questo incaricati.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà "*l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione*" e "*l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico*" dove per esercizio e manutenzione degli impianti termici si intende quanto riportato nella definizione di cui all'art. 10 dell'allegato A al D. Lgs. 311/06 che indica testualmente "*è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale*".

Tutto quanto sopra, al fine di assicurare che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti, dai soggetti responsabili dell'impianto e dai tecnici manutentori in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili e per garantire nel tempo la funzionalità e l'efficienza entro i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Chi svolge, quindi la funzione di ispettore, sia in qualità di tecnico dell'Ente locale che in qualità di tecnico dell'organismo esterno incaricato dall'Ente locale, in particolare deve eseguire almeno le seguenti azioni:

- Accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto di impianto/centrale, nonché la sua completa e corretta compilazione con controllo generale di tutti i dati in esso riportati;

- accertare le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e della tipologia dell'edificio in cui lo stesso è installato;
- accertare l'esistenza presso l'impianto del libretto d'uso e manutenzione del generatore o dei generatori di calore;
- rilevare la tipologia e le caratteristiche dell'impianto con riferimento ai seguenti elementi:
 - destinazione dell'impianto (riscaldamento ambienti, produzione acqua calda sanitaria, altro);
 - fluido termo-vettore (acqua, aria, altro);
 - dati di targa del generatore di calore (casa costruttrice, modello, matricola, potenza termica nominale del focolare, potenza termica utile nominale, tipologia della camera di combustione e tipo di tiraggio);
 - tipologia di alimentazione del generatore e tipo di combustibile.
- rilevare le date di installazione dell'impianto e del generatore di calore, nonché le date di eventuali interventi quali ristrutturazioni, trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo ecc.;
- verificare la presenza delle Dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 degli interventi effettuati in data successiva al 13 marzo 1990 (l'assenza di tale documentazione non sarà valutata quale non conformità per l'emanazione dell'invito alla messa a norma ma sarà comunicata agli organi preposti per le rispettive competenze di legge);
- verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, la presenza della Denuncia all'ISPESL degli impianti in pressione e della relativa omologazione nonché delle verifiche periodiche effettuate dagli organi competenti (l'assenza di tale documentazione non sarà valutata quale non conformità per l'emanazione dell'invito alla messa a norma ma sarà comunicata agli organi preposti per le rispettive competenze di legge);
- verificare, solo per impianti con potenza superiore o uguale a 116 kW, la presenza del Nulla Osta Provvisorio o del Certificato di Prevenzione Incendi (l'assenza di tale documentazione non sarà valutata quale non conformità ma sarà comunicata agli organi preposti per le rispettive competenze di legge);
- accertare che responsabile d'impianto e il manutentore, conducano l'impianto ed eseguano le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti e con la periodicità prevista dalle stesse, in particolare verificare la presenza dei rapporti di controllo tecnico delle verifiche periodiche effettuate e che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90;
- accertare che le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria siano state annotate sul libretto di impianto/centrale e che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme applicabili;
- accertare l'idoneità del locale di installazione con riferimento alla tipologia del generatore e ai divieti imposti dalle norme vigenti, delle aperture di ventilazione ove previste e in tal caso la presenza di eventuali ostruzioni delle stesse in relazione ai quantitativi d'aria comburente necessari al fine di assicurare una corretta combustione;
- verificare l'evacuazione dei prodotti della combustione in relazione all'efficienza del tiraggio per la corretta combustione, al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente esterno nonché degli spazi e ambienti interni delle abitazioni limitrofe ed attigue, ed all'inquinamento atmosferico. Pertanto si farà riferimento alla tipologia di scarico, ai requisiti dei canali da fumo, dei camini, delle canne fumarie, al posizionamento dei terminali di tiraggio ed alla quota di sbocco in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e successive modifiche e nel rispetto delle norme UNI vigenti;

- verificare i dispositivi di regolazione e controllo della termoregolazione (termostati ambiente, cronotermostati, valvole termostatiche). Per gli impianti superiori a 35 kW verificare i dispositivi di regolazione e controllo della termoregolazione in centrale termica (centralina di regolazione climatica, valvola di regolazione, impostazione della curva di termoregolazione) e della termoregolazione zonale e/o delle singole unità immobiliari
- accertare solo per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW e nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante le generalità del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.
- accertare che l'impianto ed il generatore (o i generatori nel caso di centrale termica con più generatori) sottoposti a verifica siano predisposti per l'effettuazione del controllo strumentale e che sia presente il foro di prelievo dei parametri della combustione;
- verificare i parametri della combustione (riportati al punto successivo) rilevati dal manutentore accertando che questi siano riportati sul rapporto di controllo tecnico e sul libretto di impianto e che siano conformi e i limiti previsti dalla normativa ;
- misurare i parametri della combustione secondo la norma uni 10389, se trattasi di centrale termica con più generatori di calore le misurazioni devono essere effettuate per ogni generatore. Si riportano di seguito i parametri da rilevare:
 - verifica della potenza termica del focolare di esercizio;
 - temperatura di fumi all'uscita del generatore (°C);
 - temperatura dell'aria comburente (°C);
 - concentrazione di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
 - concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
 - concentrazione di CO nei fumi secchi e senza aria all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
 - indice di fumosità di Bacharach (solo per i combustibili liquidi);
 - perdita per calore sensibile dei fumi al camino (%);
 - rendimento di combustione alla potenza effettiva del focolare (%);
- verificare visivamente lo stato delle coibentazioni;
- verificare visivamente lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- verificare la rispondenza dei parametri rilevati (rendimento, concentrazione CO, indice di fumosità di Bacharach) ai limiti imposti dalla normativa;
- registrare nelle apposite schede contenute nel libretto di impianto/centrale i dati relativi al controllo effettuato e l'esito dello stesso con eventuali note che si dovessero rendere necessarie;
- compilare la relazione di visita di controllo di cui all'allegato C;
- informare il responsabile dell'esito della verifica, comunicando allo stesso le eventuali difformità riscontrate e fornendo i dovuti chiarimenti qualora richiesti

Art.35) Elementi per la determinazione delle tariffe per le dichiarazioni

La determinazione dei costi delle ispezioni dovrà essere stabilita in base ai seguenti elementi:

FATTORI CONCORRENTI ALLA ATTIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI E DELLE RELATIVE ISPEZIONI A CAMPIONE.

- 1) Ricevimento, registrazione del protocollo di ricevimento e archiviazione delle dichiarazioni

- 2) Inserimento dei dati della dichiarazione e del rapporto di controllo tecnico alla stessa allegato nel software di gestione degli impianti termici.
- 3) Accertamento e valutazione tecnica in via documentale della dichiarazione e dei suoi allegati per verificare la rispondenza alle norme vigenti dell'impianto termico
- 4) Selezione degli impianti per la composizione del campione da sottoporre a ispezione come indicato all'art. 17
- 5) Elementi di cui al seguente art. 36 riguardanti le ispezioni a campione da considerarsi con un'incidenza di circa il 20 % rispetto alle tariffe per la singola ispezione.

Art.36) Elementi per la determinazione delle tariffe per le ispezioni.

La determinazione dei costi delle ispezioni dovrà essere stabilita in base ai seguenti elementi:

FATTORI CONCORRENTI ALLA ATTIVITÀ DELL'ISPEZIONE

- a) Programmazione della notifica, stampa preavviso, registrazione dello stesso nel programma di gestione degli appuntamenti;
- b) Programmazione dell'ispezione, coordinamento e gestione degli ispettori, dei mezzi e degli strumenti per l'effettuazione delle ispezioni;
- c) Ispezione in loco dell'impianto secondo lo schema di cui all'art. 34 sopra riportato. Il costo dell'intervento sarà differenziato in base alla potenzialità degli impianti verificati secondo le seguenti fasce (la potenza dell'impianto va intesa come somma algebrica delle potenze nominali ai focolari dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto):
 - Impianti con potenzialità < 35 kW
 - Impianti con potenzialità \geq 35 kW e < 116 kW
 - Impianti con potenzialità \geq 116 kW e < 350 kW
 - Impianti con potenzialità \geq 350 kW
- d) Spostamento e trasporto dell'ispettore
- e) Controllo da parte del responsabile degli ispettori dei verbali d'ispezione;
- f) Registrazione dei dati relativi all'ispezione effettuata nel programma di gestione
- g) Notifiche non andate a buon fine con successiva ripetizione della procedura di notifica di cui alla lettera del punto 1
- h) Gestione dei rinvii o degli spostamenti dell'appuntamento con riprogrammazione ed eventuale nuova notifica dell'appuntamento
- i) Gestione dei rifiuti di accesso con riprogrammazione ed eventuale nuova notifica dell'appuntamento
- j) Gestione degli utenti assenti con riprogrammazione ed eventuale nuova notifica dell'appuntamento
- k) Informazione agli utenti (numero verde)
- l) Censimento degli impianti e gestione dell'archivio per la formazione del catasto degli impianti termici

Art.37) Tariffe da determinare.

1) DICHIARAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 14) e 16) del presente regolamento il responsabile di un impianto con potenzialità che sia conforme al dettato normativo può trasmettere dichiarazione corrispondendo una tariffa che andrà a finanziare le ispezioni a campione da effettuarsi a titolo

gratuito cioè senza alcuna tariffa aggiuntiva a carico degli utenti. Le tariffe saranno determinate in base alle categorie di seguito individuate:

1 a	Dichiarazione per impianti con potenzialità < 35 kW
1 b	Dichiarazione per impianti con potenzialità \geq 35 kW e < 116 kW
1 c	Dichiarazione per impianti con potenzialità \geq 116 kW e < 350 kW
1 d	Dichiarazione per impianti con potenzialità \geq 350 kW
1 e	Dichiarazione per generatore di calore aggiuntivo

2) ISPEZIONI PER IMPIANTI NON DICHIARATI O CON DICHIARAZIONE NON VALIDA.

Le tariffe dovute per l'ispezione ai sensi dell'Art.18) saranno determinate in base alle categorie di seguito individuate:

2 a	Ispezione su impianti con potenzialità < 35 kW
2 b	Ispezione su impianti con potenzialità \geq 35 kW e < 116 kW
2 c	Ispezione su impianti con potenzialità \geq 116 kW e < 350 kW
2 d	Ispezione su impianti con potenzialità \geq 350 kW
2 e	Ispezione su generatore di calore aggiuntivo

3) DICHIARAZIONE DI MESSA A NORMA (art.23)

Tariffa dovuta per la dichiarazione di messa a norma di cui all'allegato E al presente regolamento che andrà a finanziare le ispezioni a campione, di cui all'art. 24 lettera b, da effettuare sugli impianti riscontrati non a norma in sede di prima ispezione e per i quali sia stata trasmessa dal responsabile dell'impianto regolare dichiarazione di messa a norma entro i termini di cui all'art. 22.

Tali ispezioni a campione sono da effettuarsi a titolo gratuito cioè senza alcuna tariffa aggiuntiva a carico degli utenti.

4) ISPEZIONI (2° CONTROLLO) SU IMPIANTI PER I QUALI NON SIA STATA TRASMESSA LA DICHIARAZIONE DI MESSA A NORMA

Tariffa dovuta per la ripetizione dell'ispezione ai sensi dell'art. 24 lettera b) per gli impianti termici per i quali non sia stata trasmessa la dichiarazione di cui al precedente punto 3 entro i termini di cui all'art. 22 del presente regolamento.

La tariffa prevista per le ispezioni del presente punto saranno le medesime individuate per le categorie di cui alla tabella del precedente punto 2.

5) UTENTE ASSENTE - RIFIUTO D'ACCESSO O RIFIUTO DEL CONTROLLO .

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata o non possa essere portato a compimento per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, come già specificato all'art. 15.

6) IMPIANTO DISATTIVATO NON COMUNICATO.

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel caso di impianto disattivato per il quale il responsabile non abbia inviato la comunicazione di cui all'allegato F, come già specificato all'art. 5.

Per ciascuna delle voci precedentemente elencate, l'ammontare della tariffa sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che provvederà periodicamente ad adeguare le tariffe di cui sopra tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.